

STUDIO LEGALE
AVV. MARIA CLAUDIA D'ANNA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
VIA S.PELlico N. 49 – 91011 ALCAMO (TP)
TEL. 0924/26668 CELL. 3284841640
e-mail mariacaudia.danna@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI MESSINA- SEZ. LAVORO
DOTT. SSA GRAZIELLA BELLINO RG N. 4499/2020- 1

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Per l'Istituto di Istruzione Statale "G. Minutoli" di Messina (CF 970641930836) con sede in Messina C.da Fondo Fucile 38/A CF 97061930836 in persona del Dirigente scolastico Prof. Pietro Giovanni La Tona, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Claudia D'Anna del foro di Trapani (CF DNNMCL75C56A176H) presso il cui studio in Alcamo (TP) Via S. Pellico n. 49 è elett.te domiciliato giusta procura in calce al presente (l'Avv. D'Anna dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta certificata: mariacaudia.danna@avvocatitrapani.legalmail.it)

CONTRO

Il prof. Mobilia Nicola, rapp.to e difeso dall'Avv. Nino Munafò

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art. 700 cpc del 30/11/2020 il prof. Mobilia Nicola chiedeva che venisse disposta l'assegnazione dello stesso presso l'IIS Ferrari di Barcellona Pozzo di Gotto per l'a.s. 2020/2021, come da prima nomina e assegnazione.

Il ricorso proposto è infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi.

Sul fumus boni iuris

Il prof. Mobilia ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della l. 124 /1999.

In data 30/09/2020 il ricorrente veniva assegnato all'IISS Ferrari di Barcellona su classe di concorso A042. In pari data il Prof. Lombardo Leonardo veniva assegnato presso l'ITN Caio Duilio di Messina su classe di concorso A036.

In data 04/10/2020 l'I.S. Minutoli, scuola polo per la stipula dei contratti, provvedeva ad effettuare una serie di rettifiche e precisamente:



- Revocava, a seguito di comunicazione da parte dell'ITN Caio Duilio di un errore nella attribuzione della cattedra, l'incarico al Prof. Lombardo
- A seguito di tale revoca, considerato che il prof. Lombardo era presente in graduatoria anche per la classe di concorso A042 e cioè la stessa del Prof. Mobilia, ma in ordine prioritario rispetto ad esso, procedeva a revocare la cattedra all'IS Ferrari di Barcellona al prof. Mobilia e ad assegnarla al prof. Lombardo.
- Conseguentemente al Prof. Mobilia veniva assegnata la cattedra ancora disponibile per la classe di concorso A042, e precisamente quella all'IS. Antonello di Messina

Orbene da quanto sopra esposto appare evidente la correttezza dell'operato dell'IS Minutoli, i cui organi hanno correttamente applicato le disposizioni normative in materia, seguendo e rispettando l'ordine di graduatoria in cui ogni docente si trovava collocato.

In particolare si deve evidenziare come il riferimento di controparte all'art. 18 comma 8 dell'OM 60/2020 non coglie nel segno.

Ed infatti la disposizione secondo la quale: “L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione” non può essere interpretata come una inamovibilità assoluta del docente (a maggior ragione in casi di errori nell'attribuzione delle supplenze), ma solo come l'impossibilità, per i docenti già destinatari di una proposta di supplenza, di accettare disponibilità che si sono determinate successivamente, rinunciando all'incarico precedentemente attribuito.

E ciò ovviamente per evitare che le operazioni di conferimento di supplenze possano prolungarsi per un tempo indefinito, cosa che potrebbe accadere tutte le volte in cui il determinarsi di una nuova disponibilità (considerata dal singolo docente migliorativa per monte ore



e/o per vicinanza geografica) consentirebbe a quest'ultimo di rinunciare alla cattedra precedentemente acquisita; cattedra che a sua volta si renderebbe nuovamente disponibile, e così creando una sorta di circolo vizioso che pregiudicherebbe il corretto svolgimento dell'anno scolastico.

Il precetto richiamato da controparte, alla luce di quanto sopra detto, non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di specie trattandosi di fattispecie affatto diversa da quella normativamente prevista dall'18 comma 8 dell' OM 60/2020

Sul periculum in mora,

Com'è noto la tutela strumentale e provvisoria di cui all'art. 700 cpc, è di tipo residuale e può essere concessa se chi la azione è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

L'esistenza del periculum in mora, in particolare, va ravvisata sia nei casi in cui il diritto vantato non si presti ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto dello stesso; sia nei casi in cui la lesione dello stesso comporti la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi; sia, infine, in quei casi in cui la lesione implichi effetti pregiudizievoli irreversibili.

Orbene nel caso di specie non è presente nessuno dei casi sopra elencati in quanto la distanza tra il luogo di residenza del ricorrente e la sede di servizio (Barcellona P.G. – Messina) è breve, agevolmente raggiungibile ogni giorno in poco tempo e con diversi tipi di mezzi (anche pubblici) e non comporta alcuna riorganizzazione della vita familiare del ricorrente e del suo nucleo familiare; senza contare che fino alla data odierna, e sicuramente anche se in misura ridotta per tutto l'anno scolastico 2020/2021, la didattica sarà organizzata nelle forme della DAD (didattica a distanza).

Per tutto quanto sopra esposto si chiede che

VOGLIA L'ON. TRIBUNALE DI MESSINA -SEZ. LAVORO

Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.



Rigettare il ricorso proposto dal Prof. Mobilia Nicola perché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari

Salvo ogni altro diritto.

Alcamo (TP)-Messina, li 31/12/2020

(Avv. Maria Claudia D'Anna)

